Sospensione termini di prescrizione e decadenza

42 DPCM recita "...in considerazione L'articolo del citato dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1º giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'Inail è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del d.p.r. n. 1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione."

In merito ai **termini prescrizionali,** l'INAIL nella circolare riporta in una apposita tabella uno specchietto riepilogativo tutti i termini (triennale, quinquennale, decennale) correlati alle prestazioni erogate dall'Istituto, confermando che tali termini ricadenti nel periodo 23 febbraio e 1º giugno 2020 sono sospesi e che riprenderanno a decorrere al termine del periodo di sospensione.

Sempre nella Circolare viene ricordato che per effetto della disposizione del 1º comma dell'articolo 42 sono altresì sospesi dal 23 febbraio al 1giugno 2020 i termini di **Decadenza** per le prestazioni di *rendita ai superstiti* (90 gg.) e *Speciale Assegno continuativo* e *Rendita di passaggio per silicosi e asbestosi* (180 gg.).

L'INAIL ricorda che la sospensione prevista dall'articolo 42 opera anche nei confronti del termine di decadenza annuale previsto per la **revisione della rendita** (sia nel caso di infortunio o Malattia Professionale). La sospensione si applica ovviamente solamente nei casi in cui tale termine di decadenza sia in scadenza nell'arco temporale 23 febbraio – 1° giugno 2020. Tali termini riprenderanno a decorrere dal 2 giugno per la durata determinata dai giorni che

intercorrono dalla data del 23 febbraio 2020 e il termine di decadenza annuale della revisione (esempio 3 maggio 2020 pari ad ulteriori 69 giorni di calendario).

Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.

L'articolo 42 del DPCM n. 18 al comma 2 stabilisce "...nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.".

Nella Circolare l'INAIL indica il suo orientamento rispetto all'**Ambito** della **Tutela**, disegnato dal citato comma 2 dell'articolo 42, innanzitutto ricordando che tali affezioni sono inquadrate dal punto di vista assicurativo nella categoria degli infortuni sul lavoro in quanto la causa virulenta è equiparata a quella violenta (cd Malattia-Infortunio).

L'INAIL prima di tutto ribadisce, quanto già comunicato nella comunicazione effettuata alle proprie strutture il 17 marzo (v. Messaggio ITAL 18 marzo n. 598) "...Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.".

Per l'INAIL ad un <u>elevato rischio di contagio</u> possono essere ricondotte tutte le attività lavorative che comportano naturalmente il

costante contatto con il pubblico indicando in via esemplificativa ma non esaustiva:

"lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi etc..."

Per tutte queste categorie di lavoratori sussiste pertanto la **presunzione semplice** dell'origine professionale come per gli operatori sanitari.

Per l'INAIL oltre a queste situazioni lavorative descritte <u>residuano</u> situazioni lavorative o casi che ancorché meritevoli della Tutela Assicurativa, ma per i quali mancano "*Indizi gravi, precisi e concordanti"* tali da far scattare la presunzione semplice dell'origine professionale del contagio.

Ragion per cui, ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto e il lavoratore <u>non</u> appartenga ad una delle categorie per le quali si applica il principio della presunzione semplice, l'accertamento medico legale ed il riconoscimento da parte dell'INAIL avverrà valutando i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Il dies a quo ai fini della decorrenza della Tutela Inail è dalla data di attestazione del contagio attraverso qualsiasi documentazione clinico-strumentale in base alle conoscenze medico scientifiche che confermi il contagio stesso da parte delle Autorità sanitarie. Il termine iniziale della tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena quando è il contagio accertato successivamente all'inizio della quarantena.

Fermo restando che gli Ambiti di Tutela disegnati dall'Istituto saranno oggetto di ulteriore approfondimento con la nostra Consulenza legale e Medico legale, riteniamo sin d'ora troppo restrittive le categorie/mansioni lavorative indicate dall'INAIL per le quali, oltre al personale sanitario, sussiste la cosiddetta <u>presunzione semplice dell'origine lavorativa</u> del contagio da Covid-19.

Denuncia di malattia-infortunio per infezione da nuovo coronavirus e certificazione medica

I datori di lavoro pubblico o privato assicurati all'Inail, debbono continuare ad assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d'infortunio ai sensi dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11247 e successive modificazioni.

L'INAIL sottolinea che solo dal momento dell'effettiva conoscenza da parte del datore di lavoro, dell'avvenuto contagio, decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all'Istituto.

Il primo periodo del comma 2, del citato articolo 42 ribadisce che, nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica all'Inail, che prende in carico e assicura la relativa tutela all'infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio.

Nel certificato, secondo l'INAIL, oltre ai dati anagrafici e la data evento e/o astensione dal lavoro il medico certificatore dovrà inserire "...in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell'avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate."

Riteniamo anche questo passaggio introdotto dall'INAIL nella sua Circolare, sia degno di ogni ulteriore approfondimento sia con la nostra Consulenza che con la stessa Direzione Centrale INAIL, anche al fine di evitare la mancata tutela di lavoratori contagiati in occasione di lavoro magari per l'inosservanza delle regole di prevenzione o il mancato rispetto dei Protocolli siglati tra OO.SS. e datori di lavoro.

Casi di dubbia competenza Inail/Inps

Nei casi di dubbia competenza, ai sensi della Convenzione tra INAIL e INPS (per l'erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune) allorquando sia escluso il contagio da nuovo coronavirus in occasione di lavoro, L'INAIL provvederà a trasmettere

tempestivamente il caso all'Inps, con l'allegazione di tutta la documentazione sanitaria agli atti della pratica al fine di evitare la sovrapposizione di tutela assicurativa.

L'INAIL segnala, inoltre, che per quanto riguarda i lavoratori assicurati nella speciale gestione per conto dello stato, lavoratori autonomi, lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, etc., laddove venga escluso il contagio da Covid 19 in occasione di lavoro, L'INAIL non provvederà alla segnalazione del caso per l'attribuzione della competenza all'Inps.

Infortunio in itinere

Per quanto riguarda la disciplina dell'infortunio in itinere, per l'INAIL premesso che in tale fattispecie non sono catalogati soltanto gli incidenti da circolazione stradale, pertanto anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere.

P. Area Salute Sicurezza e Immigrazione Piero Bombardieri